

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 39-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE FILETTI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

**e di autorizzazione all'arresto**

**CONTRO IL SENATORE**

**BRUNO NAPOLI**

**per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale**  
**(ricettazione)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**  
**(MARTELLI)**

**il 9 ottobre 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 settembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Napoli, per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).

In data 9 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 14 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 20 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 28 gennaio e 3 febbraio 1993.

Il senatore Napoli è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 28 gennaio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

Nella richiesta di autorizzazione a procedere si espone che il senatore Bruno Napoli è indagato del reato p. e p. dall'articolo 648 del codice penale, perchè, al fine di trarne ingiusto profitto, avrebbe ricevuto da tale Nicolò Giuseppe la somma di lire 10.000.000, provento del delitto di cui agli articoli 110, 319 e 319-bis del codice penale, commesso in Roma, nel novembre 1990, da Licandro Agatino e dal predetto Nicolò, i quali, in concorso tra loro, avrebbero ricevuto da Giorgio De Camillis, amministratore delegato della «Bonifica spa», la complessiva somma di lire 300.000.000 quale retribuzione non dovuta per la stipula di una convenzione - datata 30 ottobre 1990 - con la quale il Licandro, nella sua qualità di sindaco del comune di Reggio Calabria, rilasciava alla cennata società una concessione avente ad oggetto i servizi occorren-

ti alla realizzazione del Centro direzionale pubblico di servizi di Reggio Calabria, compiendo, così, un atto contrario ai propri doveri d'ufficio perchè, nella scelta della società concessionaria, anteponeva, all'interesse pubblico, quello privato degli illeciti profitti - già concordati - costituiti dalla ricezione di tangente.

La Giunta - dopo attento esame degli elementi di giudizio e degli atti offerti dalla magistratura e delle confutazioni e considerazioni assai particolareggiate esposte dal senatore Napoli - ha rilevato che il marginale fatto a questi addebitato rientra nell'ambito di una più vasta vicenda illecita, della quale avrebbero tratto profitto numerose persone.

La eventuale denegazione dell'autorizzazione a procedere dovrebbe derivare da una accurata valutazione nel merito dei fatti e delle circostanze formanti oggetto della predetta vicenda e, particolarmente, della logicità e della coerenza poste a base dei meccanismi denunciati e delle relative circostanze di tempo e di luogo. Ma la Giunta delle autorizzazioni a procedere non è legittimata ad assumere la funzione di giudice, potendo e dovendo esperire soltanto le mansioni ad essa istituzionalmente demandate, consistenti nell'accertamento o meno del *fumus persecutionis*, a volte correlato alla palese infondatezza dell'accusa. Nella fattispecie non sembra esistere certezza della sussistenza dell'una e dell'altra di dette due condizioni, sicchè è apparso conferente optare (a maggioranza) per la concessione dell'autorizzazione a procedere, demandando alla magistratura le giuste, approfondite e ponderate determinazioni.

Particolarmente non può dirsi *sic et simpliciter* che nel caso *de quo* il *fumus persecutionis* emerga dalla richiesta di auto-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzazione all'arresto, dovendosi invece il convincimento della sussistenza di esso far derivare dal complesso dei fatti e delle condizioni evidenziati dalla magistratura, che nel caso in esame non sembrano convalidare la temuta volontà ed il temuto fine persecutorio. Devesi, invece, denegare l'autorizzazione all'arresto non sussistendo ai fini istruttori e sostanziali alcuna esigenza di ordine cautelare, che peraltro illegittimamente comporterebbe di fatto e di diritto l'inibizione anche *medio tempore* nei

confronti del senatore Napoli di svolgere le sue funzioni parlamentari.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato con separate votazioni:

a) di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'arresto (all'unanimità).

FILETTI, *relatore*